

- ORIGINALE
- COPIA

Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 3	

COMUNE DI SEZZADIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì DUE del mese di MARZO alle ore 18:00 nella Sala Consiliare Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
BUFFA Pier Giorgio	SI	NO
CANESTRI Giuseppina Anna Maria	SI	NO
SARDI Giovanni Francesco	SI	NO
FERRANDO Alessandro	SI	NO
ALOISIO Rosanna	SI	NO
GIOLITTO Claudio	SI	NO
MORETTO Renzo	NO	SI
RICAGNO Barbara	SI	NO
DANIELE Enzo	SI	NO
FURLANI Filippo	SI	NO
ARNERA Pier Luigi	SI	NO
Totali	10	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

◇ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

F.to Rag. Caterina OTTONELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vice-Sindaco Giuseppina Anna Maria Canestri illustra congiuntamente i punti all'ordine del giorno n. 2 – 3 – 4 – 5 in quanto parte di un *unicum*;

Visto il decreto legislativo n. 360/1998 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Dato atto che l'addizionale comunale IRPEF è un'imposta che si paga in base al reddito e chi è esente IRPEF non paga l'addizionale;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, ha differito il termine - dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 - per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2018, ha ulteriormente differito il termine - dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 - per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 da parte degli enti locali;

Richiamate:

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 17 in data 25/11/2013, recante *"Determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013"*, con la quale dal 1° gennaio 2013, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., è stata fissata allo 0,8% punti percentuali ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, recante *"Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma dell'aliquota per l'anno 2015"*;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, recante *“Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma dell’aliquota per l’anno 2016”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, recante *“Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma dell’aliquota per l’anno 2017”*;

Visti:

- il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. [...]”*;
- l’art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), il quale dispone che *“All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*
- l’art. 1, comma 37, lett. A) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) il quale dispone che *“All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;*

Rilevato che, poiché si rende necessario rispettare i vincoli di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa per il triennio 2018-2020, occorre confermare *in toto* la pressione fiscale;

Ritenuto di confermare, alla luce di quanto sopra, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF stabilita per l’anno 2017 anche per l’anno 2018, nella misura unica dello 0,8%;

Visti:

- il d. lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;
- il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205

Con il seguente risultato della votazione, resa in forma palese:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	3 (Sigg.ri Arnera, Furlani e Daniele)
ASTENUTI	=

DELIBERA

1. con effetto dal 1^ gennaio 2018, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita per l'anno 2017 anche per l'anno 2018 nella misura unica dello 0,8%;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
3. di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF all'art. 1 del d. lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. stante il collegamento con i documenti contabili del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con successiva votazione avente il seguente risultato:

PRESENTI	10
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	3 (Sigg.ri Arnera, Furlani e Daniele)
ASTENUTI	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D. Lgs 267/2000.